



30187/11

07

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 23/06/2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RENATO LUIGI CALABRESE
Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Dott. MAURIZIO FUMO
Dott. CARLO ZAZA
Dott. GRAZIA LAPALORCIA

SENTENZA
N. 1706
- Presidente -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Rel. Consigliere - N. 28788/2010
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) N. IL 21/04/1935

avverso la sentenza n. 6/2008 TRIB.SEZ.DIST. di GRAGNANO, del
25/01/2010

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/06/2011 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO

~~Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.~~
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

udito il PG in persona del sost proc gen dott E. Delehaye, che ha concluso chiedendo annullamento senza rinvio della sentenza di appello, qualificazione come ricorso dell'impugnazione proposta dalla PC e rinvio al GdP per la rideterminazione degli effetti civili,

udito il difensore della PC, avv. Sguanci, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso dell'imputato, nonché la riqualificazione dell'appello della PC come ricorso, con accoglimento dello stesso e si è riportato alla nota spese depositata in secondo grado,
Ritenuto in fatto

Decidendo su impugnazione della PC, il Tribunale di Torre Annunziata, giudice di appello, ha riformato, anche agli effetti penali, la sentenza del GdP di Gragnano con la quale [] era stato assolto dal delitto di ingiuria ai danni di [] [], che aveva apostrofato con l'epiteto di "zappatore".

Il giudice di appello ha affermato la colpevolezza dell'imputato e lo ha condannato alla pena di giustizia, oltre risarcimento danni.

Ricorre per cassazione l'imputato e deduce violazione di legge processuale e carenza dell'apparato motivazionale.

Con la prima censura, afferma la inappellabilità della sentenza in quanto relativa a reato punito con sola pena pecuniaria, dal momento che la pena alternativa, originariamente prevista per il delitto ex art. 594 cp, è da ritenersi inapplicabile nel momento in cui l'ingiuria è stata attribuita alla competenza del GdP. Orbene, poiché per il ricorso proposto ai sensi dell'art. 21 del D.Lsvo 274/2000, l'art. 38 del medesimo decreto prevede che il ricorrente può proporre impugnazione, anche agli effetti penali, nei termini in cui è ammessa la impugnazione da parte del PM, è evidente che, nel caso in esame, a tanto non è legittimata la PC. Ciò appunto, in quanto trattandosi di reato punito con la sola pena pecuniaria, il PM è legittimato al solo ricorso per cassazione.

Al proposito il ricorrente conclude perché il giudice di legittimità dichiari la inammissibilità dell'appello, con condanna della PC alla rifusione delle spese.

Con la seconda censura, il ricorrente afferma che illogicamente il Tribunale, ribaltando il giudizio del GdP, ha ritenuto insultante l'espressione "zappatore". In realtà, sulla base della istruzione dibattimentale condotta in primo grado, è risultato evidente che i presenti non hanno minimamente inteso le parole pronunziate dal [] come manifestazione di disprezzo o di dileggio nei confronti dell' [] manca dunque l'elemento soggettivo del reato contestato.

Considerato in diritto

Le SS. UU. di questa Corte hanno chiarito (sentenza n. 27614/2007, ric. PC in proc. Lista, RV 236539) che, anche dopo le modificazioni introdotte dall'art. 6 della legge 20 febbraio 2006 n. 46 all'art. 576 cpp, la PC ha facoltà di proporre appello, agli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio di primo grado.

L'assunto è stato ribadito anche successivamente dalle "sezioni semplici" (es. ASN 200838669-RV 242021), con particolare riferimento al giudizio instaurato innanzi al

GdP con ricorso immediato (ASN 201023726-RV 247509), atteso che la regola generale dettata dall'art. 576 cpp è applicabile, in virtù dell'art. 2 D.Lsvo. n. 274/2000, anche nel processo davanti al GdP.

A tanto consegue che il giudice di appello non avrebbe potuto pronunciare con riferimento alla responsabilità penale dell'imputato, ma solo conoscere *-incidenter tantum-* della stessa al fine di accertare la responsabilità civile dell'imputato. Si deve pertanto procedere ad annullare senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente agli effetti penali, i quali vanno eliminati.

Il ricorso dell'imputato va, a tal punto, esaminato per quel che riguarda le statuizioni civili.

Entro tali limiti, il ricorso merita rigetto, atteso che correttamente il giudice di appello ha ritenuto, contestualizzandola, la natura offensiva dell'espressione "zappatore" indirizzata alla PC. Con motivazione compiuta e congrua, il Tribunale ha chiarito per qual motivo l'attribuzione all' [] della "qualifica professionale" di lavoratore della terra, nella sua funzione più umile (qualifica che nulla aveva a che fare con l'effettiva professione della PO) avesse valore ingiurioso, anche perché accompagnata all'invito a tacere, in quanto, evidentemente, ritenuto non in grado di intervenire, con le necessarie competenze, in una discussione già in corso (*"tu statte zitto, ca' si' 'nu zappatore!"*).


La liquidazione delle spese sostenute dalla PC non può che essere fatta in via equitativa, dal momento che il difensore non ha, in questo grado, depositato nota spese. Detta liquidazione si fissa in € 400, oltre accessori.

PQM

annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente agli effetti penali, che elimina; rigetta nel resto il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che liquida in complessivi euro quattrocento, oltre accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, in data 23.VI.2011. -

Il presidente - Renato L. Calabrese



L'estensore - Maurizio Fumo

